



La disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti di cui all'articolo 11 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione

Considerati l'art. 46 (2) (a) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e l'art. 32 comma 7 della Legge n. 133/2011 della Repubblica di Moldova in materia di protezione dei dati personali.

Ciascuna "Autorità competente" di una Parte (di seguito Autorità), di cui all'art. 7 dell'Accordo tra il Governo la Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione (di seguito Accordo), applicherà le garanzie specificate nelle clausole del presente allegato per il trasferimento di dati personali ad un'Autorità dell'altra Parte.

Tali garanzie sono vincolanti per le Parti e prevalgono su eventuali obblighi confliggenti esistenti nei rispettivi ordinamenti.

I. Definizioni

Ai fini delle presenti clausole s'intende per:

(a) **"dati personali"**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("Interessato") ai sensi dell'Accordo. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come un nome, un numero d'identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo in rete o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

(b) **"dati particolari"**: i dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati genetici o biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, nonché i dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;

(c) **"dati penali"**: i dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o alle misure di sicurezza connesse;

(d) **"dati comuni"**: i dati personali che non sono particolari oppure penali;

(e) **"trattamento dei dati personali"**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiuti su dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o sotto qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

(f) **"trasferimento di dati"**: l'invio dei dati personali dall'Autorità di una Parte all'Autorità dell'altra Parte;

(g) **"comunicazione ulteriore"**: l'invio dei dati personali da un'Autorità ricevente i dati ad un'altra Autorità sita nel territorio dello stesso paese;

(h) **"trasferimento ulteriore"**: l'invio dei dati personali da un'Autorità ricevente i dati ad un'altra Autorità di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale;

(i) **"profilazione"**: qualsiasi forma di trattamento automatizzato dei dati personali consistente nell'utilizzo dei dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica;

(j) **"violazione dei dati personali"**: la violazione della sicurezza che comporta accidentalmente o illecitamente la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

V.B.

(k) “requisiti di legge applicabili”: il quadro normativo vigente applicabile a ciascuna Istituzione, ivi compresa la normativa sulla protezione dei dati personali;

(l) “Autorità di controllo”: l’autorità pubblica indipendente istituita presso ciascuna Parte (oppure presso la Parte italiana) incaricata della vigilanza sull’applicazione della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali (oppure: il meccanismo di controllo e di vigilanza indipendente istituito presso la Parte moldava¹ in grado di assicurare agli Interessati un equivalente livello di protezione dei predetti dati)²;

¹ Nella Repubblica di Moldova l’autorità responsabile/competente nell’ambito della salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare del diritto alla vita privata in relazione al trattamento e al trasferimento transfrontaliero dei dati personali, è il Centro Nazionale per la Protezione dei Dati Personali della Repubblica di Moldova.

² In Italia l’Autorità di controllo indipendente, ai sensi dell’art. 77 dell’RGPD (UE) 2016/679, è il Garante per la protezione dei dati personali, la cui attività è disciplinata dagli artt. 140-bis e successivi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.).

(m) “diritti degli Interessati”:

i. “diritto a ricevere informazioni”: il diritto di un Interessato a ricevere informazioni sul trattamento dei dati personali che lo riguardano in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile;

ii. “diritto di accesso”: il diritto di un Interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l’accesso ai propri dati personali ed alle caratteristiche del trattamento in corso;

iii. “diritto di rettifica”: il diritto di un Interessato di ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano, nonchè, tenuto conto delle finalità del trattamento, l’integrazione dei dati personali incompleti;

iv. “diritto di cancellazione”: il diritto di un Interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando i dati sono stati raccolti o trattati illecitamente rispetto alle presenti clausole ed ai requisiti di legge applicabili;

v. “diritto di opposizione”: il diritto di un Interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano, fatti salvi i casi in cui esistano motivi legittimi cogenti per il trattamento che prevalgono sugli interessi avanzati dall’Interessato, tra cui l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

vi. “diritto di limitazione del trattamento”: diritto di un Interessato alla limitazione del trattamento dei propri dati personali quando questi siano inesatti, il trattamento sia illecito, un’Istituzione non necessiti più i dati personali rispetto alle finalità per le quali furono raccolti oppure l’Interessato sia in attesa della valutazione di una richiesta di opposizione presentata da parte di quest’ultimo;

viii. “diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate”: il diritto di un Interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato dei dati, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Non rientrando tra le finalità dell’Accordo, è vietato lo scambio di **“dati penali”**, nonchè la **“profilazione”** che riguardano gli Interessati, intesi come trattamento automatizzato di dati personali mirante a valutare determinati aspetti personali dei richiedenti la conversione della patente di guida.

Per le finalità dell’Accordo è altresì escluso il ricorso a procedure automatizzate.

II. Ambito di applicazione

Le presenti clausole si applicano ai titolari di patenti di guida di cui all'articolo 1 dell'Accordo, che chiedono la conversione della patente rilasciata da una Parte in una patente rilasciata dall'altra Parte. Prima del rilascio di questa patente gli Interessati possono revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei propri dati personali, con conseguente annullamento della procedura di conversione.

Per l'accertamento del diritto e l'erogazione del servizio saranno trattati i seguenti dati personali degli interessati:

1. dati comuni: dati anagrafici (nome e cognome, nazionalità, luogo e data di nascita, residenza/domicilio), dati di contatto (telefono, email), dati relativi alla patente di guida posseduta di cui si chiede la conversione -di seguito patente di guida (numero, data di conseguimento, di rilascio e di scadenza con riferimento a ciascuna categoria, eventuale presenza di ostativi), modalità di conseguimento della patente di guida (esami o conversione di patente di guida rilasciata da un altro Stato con individuazione di tale Stato), eventuali ulteriori dati necessari alla conversione della patente di guida qualora la conversione presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in essa riportati.

2. dati particolari: eventuali prescrizioni relative alla patente di guida anche formalizzati sotto forma di codici, connesse all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida di veicoli.

III. Garanzie per la protezione dei dati personali

1. Limitazione delle finalità del trattamento

I dati personali saranno reciprocamente trasferiti tra le Autorità al solo fine di perseguire le finalità indicate al paragrafo II. Le Autorità non effettueranno comunicazioni o trasferimenti ulteriori di dati personali per finalità diverse da quelle sopra indicate, avendo cura di acquisire garanzie appropriate alla finalità affinché i trattamenti successivi di dati personali siano limitati a tali finalità, tenuto conto di quanto indicato al punto III. 6.

2. Proporzionalità e qualità dei dati

L'Autorità trasferente invierà esclusivamente dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trasferiti e successivamente sottoposti al trattamento. Il trasferimento dei dati particolari è ammesso solo se risulta strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità del presente Accordo.

L'Autorità trasferente assicurerà che, per quanto di sua conoscenza, i dati personali che trasferisce sono esatti e, se necessario, aggiornati. Qualora un'Autorità venga a conoscenza del fatto che i dati personali che ha trasferito a un'altra Autorità sono inesatti, si impegna a tenere informato l'Ente ricevente, che a sua volta provvederà alle correzioni del caso.

3. Trasparenza

Ciascuna Autorità, in corrispondenza all'articolo 11 paragrafo 2 dell'Accordo, fornirà agli Interessati un'apposita informativa sulle misure che saranno adottate nel proprio ordinamento per garantire la conformità del trattamento dei dati personali alle clausole del presente allegato, con particolare riferimento:

(a) all'identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e, ove presente, del Responsabile della protezione dei dati;

(b) alle finalità, base giuridica e modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il loro periodo di conservazione;

(c) ai destinatari ai quali i suddetti dati possono essere inviati sotto forma di comunicazione o trasferimento ulteriore, avendo cura di precisare le garanzie previste e le ragioni dell'invio;

(d) ai diritti degli Interessati ai sensi delle presenti clausole e i requisiti di legge applicabili, ivi incluse le modalità di esercizio di tali diritti;

(e) alle informazioni su eventuali ritardi o restrizioni applicabili con riguardo all'esercizio di tali diritti;

(f) al diritto di presentare reclamo ad un'Autorità di controllo, precisando i relativi dati di contatto, nonché di ricorrere ad un'Autorità giudiziaria³⁴.

Ciascuna Autorità diffonderà la suddetta informativa sul proprio sito web, unitamente all'Accordo. Una copia dell'informativa sarà altresì allegata alle comunicazioni individuali inviate agli Interessati sotto forma di rinvio al predetto sito web.

4. Sicurezza e riservatezza

Ciascuna Autorità metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati ricevuti da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Le suddette misure includeranno adeguate misure amministrative, tecniche e fisiche di sicurezza. Queste misure dovranno comprendere la classificazione dei dati personali in comuni e particolari, la limitazione dei soggetti ammessi ad accedere ai predetti dati, l'archiviazione sicura degli stessi dati in funzione della loro tipologia e l'adozione di politiche volte ad assicurare che i dati personali siano mantenuti sicuri e riservati, anche ricorrendo a tecniche di pseudonimizzazione o di cifratura. Per la gestione dei dati particolari dovranno essere adottate le misure di sicurezza più rigorose, prevedendo, tra l'altro, accessi maggiormente selettivi e la formazione specialistica degli addetti.

Qualora un'Autorità ricevente venga a conoscenza di una violazione di dati personali, ne informerà entro 48 ore l'Autorità trasferente e adotterà misure ragionevoli e appropriate per porvi rimedio e minimizzarne i possibili effetti negativi per gli Interessati, ivi inclusa la comunicazione ai predetti, senza ingiustificato ritardo, dell'avvenuta violazione, qualora questa possa comportare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà.

5. Modalità per l'esercizio dei diritti

Ciascuna Autorità si impegna ad adottare misure appropriate affinché, su richiesta di un Interessato, possa:

(1) confermare se tratta o meno dati personali che lo riguardano e, in caso affermativo, dare accesso a tali dati, nonché fornire informazioni sul loro trattamento, ivi incluse informazioni sulle finalità del trattamento, le categorie di dati considerate, l'origine ed i destinatari dei dati, il previsto periodo di conservazione e le possibilità di reclamo e ricorso;

(2) identificare tutti i dati personali del richiedente che ha trasferito i dati all'altra Autorità ai sensi delle presenti clausole;

(3) fornire informazioni generali, anche sul proprio sito web, in merito alle garanzie applicabili ai trasferimenti all'altra Autorità.

Ciascuna Autorità darà seguito in modo ragionevole e tempestivo a una richiesta di un Interessato riguardante la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento dei propri dati personali oppure l'esercizio del diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate. I recapiti di posta ordinaria e/o elettronica per l'invio delle predette richieste dovranno essere indicati nell'informativa agli Interessati, di cui al punto III.3 sulla trasparenza. Un'Autorità può adottare misure appropriate, come addebitare un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi della richiesta o rifiutare di darvi seguito, se questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccessiva.

I diritti degli Interessati possono essere limitati, in misura necessaria e proporzionata in una società democratica, per salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico riconosciuti dalle Parti nello spirito di reciprocità proprio della cooperazione internazionale.

³ Nella Repubblica di Moldova l'Autorità giudiziaria competente è il tribunale di primo grado.

⁴ In Italia, l'Autorità giudiziaria competente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 79 dell'RGPD, è l'Autorità giudiziaria ordinaria, come previsto dall'art. 152 del citato Codice.

Rientrano in questo ambito la tutela dei diritti e delle libertà altrui, la sicurezza nazionale, la difesa, la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, nonché lo svolgimento di una funzione di controllo, ispezione o regolamentazione connessa, anche occasionalmente, alle attività esecutive e di vigilanza delle Autorità, operanti nell'esercizio dei pubblici poteri di cui sono investite. Le predette limitazioni, da disciplinare per legge, possono permanere solo finché persiste la ragione che le ha originate.

6. Comunicazione e trasferimento ulteriore di dati personali

6.1 Comunicazione ulteriore di dati personali

Un'Autorità ricevente potrà procedere alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un'altra Autorità sita nel territorio dello stesso paese solo previa autorizzazione in forma scritta rilasciata dall'Autorità trasferente e purché la predetta altra Autorità fornisca le stesse garanzie previste dalle presenti clausole. Nella richiesta per il rilascio dell'autorizzazione in forma scritta l'Autorità ricevente dovrà fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, sulla predetta altra Autorità ricevente, nonché sulla base giuridica, sulle ragioni e sulle finalità della comunicazione.

Un'Autorità ricevente potrà procedere, in via eccezionale, alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un'altra Autorità sita nel territorio dello stesso paese, senza la previa autorizzazione dell'Autorità trasferente, solo se risulti necessario per almeno uno dei seguenti motivi:

- la tutela degli interessi vitali di un Interessato o di un'altra persona fisica;
- l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede amministrativa o giudiziaria;
- lo svolgimento di un'indagine o di un procedimento penale strettamente connessi alle attività per le quali i dati personali vengono trasferiti.

Nei predetti casi, l'Autorità ricevente informerà previamente l'Autorità trasferente della comunicazione ulteriore, fornendo elementi sui dati richiesti, sull'altra Autorità e sulla pertinente base giuridica. Qualora la previa comunicazione confligga con un obbligo di riservatezza, come nel caso di indagini in corso, l'Autorità ricevente dovrà comunicare all'Autorità trasferente dell'avvenuta comunicazione ulteriore non appena possibile. Nei predetti casi l'Autorità trasferente dovrà tenere nota delle notifiche in questione e comunicarle alla propria Autorità di controllo su sua richiesta. L'Autorità ricevente si adopererà affinché sia contenuta la comunicazione ulteriore, senza previa autorizzazione, di dati personali ricevuti ai sensi delle presenti clausole, in particolare facendo valere tutte le esenzioni e le limitazioni applicabili.

6.2 Trasferimento ulteriore di dati personali

Un'Autorità ricevente potrà procedere al trasferimento ulteriore di dati personali ad un'altra Autorità di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale unicamente previa autorizzazione scritta dell'Autorità trasferente e purché il paese terzo o l'organizzazione internazionale forniscano le stesse garanzie previste nelle predette clausole. Nella richiesta per il rilascio dell'autorizzazione in forma scritta l'Autorità ricevente dovrà fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, sulla predetta altra Autorità ricevente, nonché sulla base giuridica, sulle ragioni e sulle finalità del trasferimento ulteriore.

7. Durata di conservazione dei dati

Le Autorità conserveranno i dati personali per il periodo previsto dai requisiti di legge applicabili, i quali dovranno prevedere un arco temporale non superiore a quello necessario e proporzionato in una società democratica per le finalità per le quali i dati sono stati trattati.

8. Tutela amministrativa e giurisdizionale

Se un Interessato ritiene che un'Autorità non abbia rispettato le garanzie previste nelle presenti clausole o che i suoi dati personali siano stati oggetto di un trattamento illecito, egli ha il diritto di presentare reclamo nei confronti di un'Autorità di controllo e di ottenere tutela giurisdizionale presso un'Autorità giudiziaria, in corrispondenza ai requisiti di legge applicabili nella giurisdizione in cui è stata compiuta la presunta violazione. L'interessato ha altresì il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

In caso di controversie o di pretese avanzate da un Interessato nei confronti dell'Autorità trasferente, dell'Autorità ricevente o di entrambe le Autorità con riguardo al trattamento dei dati personali dell'Interessato, le Autorità si daranno reciproca informazione di tali controversie o pretese e si adopereranno per risolvere le controversie o la pretesa in via amichevole in modo tempestivo.

Qualora un Interessato sollevi un rilievo e l'Autorità trasferente ritenga che l'Autorità ricevente non abbia agito compatibilmente con le garanzie previste nelle presenti clausole, l'Autorità trasferente sospenderà il trasferimento di dati personali all'Autorità ricevente fino a quando non riterrà opportuno che quest'ultima Autorità abbia risolto i problemi in modo soddisfacente. L'Autorità trasferente si impegna a tenere informata sugli sviluppi della questione l'Interessato e la propria Autorità di controllo.

IV. Vigilanza

1. La vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle presenti clausole è assicurata dalle Autorità di controllo delle due Parti.

2. Ciascuna Autorità condurrà periodiche verifiche delle proprie politiche e procedure in attuazione delle presenti clausole e della loro efficacia. A fronte di una ragionevole istanza da parte di una Autorità, l'Autorità interpellata provvederà al riesame delle proprie politiche e procedure di trattamento dei dati personali per accertare e confermare che le garanzie previste dalle presenti clausole siano state efficacemente attuate. Gli esiti del riesame saranno comunicati all'Autorità che ha chiesto il riesame.

3. Qualora un'Autorità ricevente non sia in grado, per qualunque motivo, di attuare efficacemente le garanzie previste nelle presenti clausole, non provvederà a informare senza ritardo l'Autorità trasferente, in tal caso quest'ultima sospenderà temporaneamente il trasferimento di dati personali all'Autorità ricevente fino a quando quest'ultima non confermerà di essere nuovamente in grado di agire compatibilmente con le predette garanzie. Al riguardo, l'Autorità ricevente e l'Autorità trasferente si impegnano a tenere informate le rispettive Autorità di controllo.

4. Qualora un'Autorità trasferente ritenga che un'Autorità ricevente non abbia agito in modo compatibile con le garanzie previste nelle presenti clausole, l'Autorità trasferente sospenderà il trasferimento di dati personali all'Autorità ricevente fino a quando non riterrà opportuno che quest'ultima Autorità abbia risolto la questione in modo soddisfacente. Al riguardo l'Autorità trasferente si impegna a tenere informata la propria Autorità di controllo.

V. Revisione e vigenza delle clausole

1. Le Parti possono consultarsi per rivedere i termini delle presenti clausole in caso di cambiamenti sostanziali dei requisiti di legge applicabili. Per la modifica delle clausole si applica la disciplina di cui all'articolo 13, paragrafo 2 dell'Accordo.

2. Tutti i dati personali già trasferiti ai sensi delle presenti clausole continueranno a essere sottoposti al trattamento applicando le garanzie ivi previste, anche dopo la scadenza dell'Accordo oppure dopo la denuncia dello stesso Accordo effettuata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.

